STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 27

Attribuzioni dei personale direttivo

Il personale direttivo svolge attivita' normativa in applicazione di leggi e regolamenti; di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi cui e' preposto, anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e di ricerca; partecipa ad organi collegiali e a commissioni operanti in seno all'Azienda; compie ispezioni e controlli, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; e' preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e periferica e coadiuva nella dirigenza, provvede, nell'ambito delle varie competenze stabilite da leggi o regolamenti, agli atti vincolanti l'Azienda, ne cura gli interessi e, nei casi stabiliti dalla legge, la rappresenta, rilascia certificazioni; espleta attribuzioni particolari che di volta in volta venissero attribuite da particolari disposizioni.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-27-attribuzioni-dei-personale-direttivo/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it